

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 32

in data: 28-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI, CON APPLICAZIONE MODIFICHE DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **21:00** ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Sindaco n. 11 del 21.03.2020, il Consiglio Comunale si è riunito con utilizzo di idonea piattaforma di videoconferenza LIFESIZE messa a disposizione dalla società Lepida, a seguito di idonea convocazione

All'appello risultano:

1. Ferrari Claudia	Presente in videoconferenza
2. Riva Giuseppe	Presente in videoconferenza
3. Labo' Jacopo	Presente in videoconferenza
4. Tassi Pinuccia	Presente in videoconferenza
5. Torretta Andrea	Presente in videoconferenza
6. Buttafava Enzo	Presente in videoconferenza
7. Barattieri Paolo	Presente in videoconferenza
8. Cavalli Benedetta	Presente in videoconferenza
9. Braghieri Giuseppina	Assente
10. Vasanti Alessandro	Presente in videoconferenza
11. Sasso Piero	Presente in videoconferenza

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste la Segretario Comunale Sig.ra **Cassi Dott.ssa Laura**, collegata in videoconferenza dalla Sede comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Sindaca Ferrari Claudia**, nella sua qualità di Sindaca, collegata in videoconferenza dalla Sede Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti anche i consiglieri particolari: Cattivelli Gabriella, Cignatta Davide e Romanini Matteo.

N. 32 in data 28-06-2021

RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI TARI, CON APPLICAZIONE MODIFICHE DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.

Illustra la Sindaca Ferrari Claudia.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2014;

Ritenuto necessario riapprovare integralmente il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) apportando integrazioni e modifiche al regolamento di cui sopra, al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività

alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,20 euro/kg. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.

VISTO l'allegato parere reso dal Revisore del Conto n. 19/2021 acquisito al prot. 5117 del 15.06.2021;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 2, Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di riapprovare integralmente il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) apportando integrazioni e modifiche al regolamento approvato con delibera di C.C. 31 del 28.06.2014, al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020;
- 3) di dare atto che le modifiche entreranno in vigore dal 01 gennaio 2021.
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 10, Astenuti n. 2, Votanti n. 8, Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE
Ferrari Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cassi Dott.ssa Laura
